

SENATO DELLA REPUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

A SESSANTA POSTI DI COADIUTORE PARLAMENTARE DI PRIMA FASCIA

ART. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare di prima fascia, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Regolamento dell'Amministrazione del Senato della Repubblica e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. Per i candidati classificatisi *ex aequo* si rinvia all'art. 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali.
3. È sempre in facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:
 - a) siano cittadini italiani;
 - b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) siano in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 42/60 o a 70/100, ovvero siano in possesso di titolo di studio riconosciuto ovvero dichiarato equipollente al suddetto diploma dalle competenti autorità italiane; dal provvedimento di riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale votazione prevista per il predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito;
 - d) abbiano un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
 - e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare riferimento a quelle dattilografiche.

2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

ART. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:
 - a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;
 - b) sulla copia stampabile dal sito *Internet* del Senato della Repubblica (<http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm>).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato della Repubblica – Codice C1 – (via Giustiniani, n. 11 – 00186 ROMA), a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, esclusivamente, e sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
 - a) le generalità e la residenza;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici;

- e) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare riferimento a quelle dattilografiche;
 - f) il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), allegando – a pena di esclusione – qualora i titoli di studio siano stati riconosciuti ovvero dichiarati equipollenti, i prescritti provvedimenti di riconoscimento ovvero le dichiarazioni di equipollenza delle competenti autorità italiane;
 - g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
 - h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
 - i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
- a) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese o francese – nella quale intendono sostenere la prova scritta e quella orale obbligatoria di lingua straniera;
 - b) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova scritta ed orale obbligatoria di lingua straniera - nella quale intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - c) se intendono sostenere la prova facoltativa di stenografia di cui all'articolo 13, comma 7.
 - d) gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.
7. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

ART. 4

Irricevibilità delle domande

1. Non sono prese in considerazione:
- a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia stampabile dal sito *Internet* del Senato della Repubblica;

- b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento;
- c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
- d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
- e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*;
- f) le domande pervenute oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5

Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
 - a) che non siano cittadini italiani;
 - b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) che non siano in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 42/60 o a 70/100;
 - d) che non siano in possesso dei provvedimenti di riconoscimento ovvero delle dichiarazioni di equipollenza del titolo di studio conseguito con il diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito;
 - e) che abbiano un'età inferiore a 18 anni o superiore a 40 anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
 - f) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare riferimento a quelle dattilografiche;
 - g) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 42/60 o a 70/100;
 - h) che non abbiano allegato alla domanda i prescritti provvedimenti di riconoscimento ovvero le dichiarazioni di equipollenza delle competenti autorità italiane per i titoli di studio conseguiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
 - i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana;
 - l) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;

- m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare riferimento a quelle dattilografiche.
3. I candidati che si avvedessero di aver omissso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e pervengano entro il termine di 60 giorni dalla medesima data.
 4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omissso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando.
 5. I termini per la presentazione della domanda e dei titoli di preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
 6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

ART. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.
2. La Commissione può aggregare esaminatori esperti per le prove di lingua, per la prova di dattilografia, per le altre prove tecniche e per la prova facoltativa di stenografia.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può articolarsi in Sottocommissioni, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.

ART. 7

Diario della prova preliminare

1. Nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie Speciale "Concorsi ed esami") del 2 dicembre 2003 viene data comunicazione del diario della prova preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Nella suddetta *Gazzetta Ufficiale* può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione di irricevibilità della domanda ovvero di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2003, muniti:
 - a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
 - b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere con le quali è stata spedita la domanda di partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o più sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

ART. 8

Diario delle prove successive a quella preliminare

1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova preliminare avviene secondo le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2003. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a mezzo di raccomandata, ovvero attraverso analoghe modalità.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalità simili – assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

ART. 9

Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati

1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilità per la Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene secondo le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2003.
3. Le modalità di notifica dei risultati delle prove possono essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 10

Prova preliminare

1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la prova preliminare consistente in 50 quesiti attitudinali a risposta multipla.
2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova preliminare non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, né l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova preliminare.
5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati può comportare errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non è consentito effettuare correzioni. Dopo l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della prova corrispondente.
6. Sono ammessi alla prova tecnica di dattilografia i candidati che si sono classificati fino al 1000° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di mille ammessi potrà essere superato per ricomprensivi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile della graduatoria.
7. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a formare il punteggio complessivo.

ART. 11

Prova tecnica di dattilografia

1. I candidati ammessi ai sensi dell'articolo 10, comma 6, sostengono la prova tecnica di dattilografia - della durata di cinque minuti - consistente nella copiatura di un testo alla velocità non inferiore a 300 battute al minuto (tra 1500 e 1520 battute), mediante l'utilizzo del programma "Microsoft Word 2000" con *personal computer* dotato di tastiera italiana. I candidati effettuano due tentativi, uno immediatamente successivo all'altro; ai fini del punteggio si tiene conto soltanto del migliore risultato conseguito.
2. Alla prova tecnica di dattilografia viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La Commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, stabilisce i criteri di

valutazione della prova. La correzione degli elaborati della prova tecnica di dattilografia può essere effettuata automaticamente con supporti elettronici.

3. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18 punti nel migliore dei due elaborati e si siano classificati fino al 500° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 500 ammessi potrà essere superato per ricomprensivi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile della graduatoria.

ART. 12

Prove scritte

1. Le prove scritte sono:
 - a) risposta a 10 quesiti sulla storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri;
 - b) risposta a 10 quesiti sull'ordinamento costituzionale italiano;
 - c) traduzione in italiano, senza l'ausilio di vocabolario, di uno o più testi nella lingua prescelta dal candidato tra inglese e francese.
2. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato avrà a disposizione tre ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, né supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso. La Commissione può disporre l'eventuale consultazione di testi messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni.
4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola prova.

ART. 13

Prove tecniche ed orali

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le prove tecniche ed orali di cui al comma 2.
2. Le prove tecniche ed orali sono le seguenti:
 - a) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma '*Microsoft Excel 2000*';
 - b) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma '*Microsoft Word 2000*';
 - c) storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri;
 - d) ordinamento costituzionale italiano;

- e) lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua straniera prescelta per la prova scritta, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione;
3. A ciascuna delle prove tecniche ed orali è attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 35 punti e non meno di 6 punti in ciascuna singola prova.
 4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova scritta e per quella orale obbligatoria di lingua straniera.
 5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua è valutata per non più di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.
 6. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una prova facoltativa di stenografia sotto dettatura, per la durata di 5 minuti, alla velocità minima di 65 parole al minuto.
 7. La prova facoltativa di stenografia è valutata per non più di 5 punti.

ART. 14

Graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova tecnica di dattilografia e nelle prove scritte, orali e tecniche, ivi comprese quelle facoltative.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente bando.

ART. 15

Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali richieste.

ART. 16*Assunzione dei vincitori*

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione indicati loro dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nell'ambito della carriera dei Coadiutori parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento dell'Amministrazione del Senato della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

ART. 17*Ricorsi*

1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile ricorso - per soli motivi di legittimità, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi provvedimenti.

ART. 18*Accesso agli atti del concorso*

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

ART. 19*Dati personali*

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

ART. 20*Informazioni*

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito *Internet* del Senato della Repubblica (<http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm>) o telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).

Roma, 30 luglio 2003

Il Presidente: PERA

Il Segretario Generale: MALASCHINI